

Nota di approfondimento

Incentivi per le comunità energetiche rinnovabili

E' in vigore il decreto ministeriale che disciplina l'**incentivazione** dell'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di **autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile**. Con queste, si intendono le **Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)** e l'**autoconsumo diffuso**, strumenti centrali per conseguire l'obiettivo di una transizione energetica e di una decarbonizzazione con benefici ambientali, sociali ed economici.

Le CER sono costituite da un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti e autorità locali, etc., che condividono l'energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associati alla comunità. La condivisione avviene tra i diversi soggetti produttori e consumatori, grazie alla rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, con il requisito che i punti di connessione (POD) siano **sottesi alla stessa cabina elettrica primaria**.

L'incentivo riguarda tutte le tecnologie rinnovabili, quali ad esempio il fotovoltaico, l'eolico, l'idroelettrico, il biogas e le biomasse.

Due sono i meccanismi di incentivazione previsti:

- una **tariffa incentivante** sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile (Titolo II del decreto);
- un **contributo in conto capitale**, a valere sulle risorse del PNRR, fino al 40% dei costi ammissibili, per lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili e delle configurazioni di autoconsumo collettivo, anche abbinate a sistemi di accumulo, nei Comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti (Titolo III del decreto).

La **cumulabilità** della tariffa incentivante con i contributi in conto capitale (di qualunque tipo, non solo PNRR ma anche regionali o provinciali) è ammessa **nella misura massima del 40%**, a fronte di una decurtazione lineare della tariffa incentivante: nel caso limite che il contributo in conto capitale sia pari al 40% dei costi ammissibili, la tariffa incentivante sarà ridotta del 50%. Se un produttore ottenesse un contributo in conto capitale superiore al 40% del costo dell'investimento, non sarebbe possibile ottenere la tariffa incentivante per l'energia elettrica.

Di seguito si fornisce una illustrazione dei **principali contenuti** per accedere all'incentivo, le cui **regole operative** saranno pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica **entro il prossimo 24 febbraio**.

Tariffa incentivante per la condivisione dell'energia rinnovabile (Titolo II)

Sono destinatari di tale tariffa gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti (limitatamente alla nuova sezione di impianto), inseriti all'interno delle **configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile**. La potenza nominale massima del singolo impianto, o dell'intervento di potenziamento, deve risultare non superiore a 1 MW.

Il periodo di diritto alla tariffa incentivante decorrerà dalla data di entrata in esercizio commerciale (comunicata al GSE) dell'impianto, e sarà pari a **20 anni**.

Il calcolo della tariffa è dettagliato nell'Allegato 1 al decreto. Essa è **compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh**, in funzione della potenza dell'impianto e del valore di mercato dell'energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una maggiorazione in ragione dei diversi livelli di insolazione, che può arrivare a 10 €/MWh per gli impianti localizzati al nord Italia.

Alla tariffa si aggiunge il **corrispettivo di valorizzazione** individuato da ARERA (pari a circa 8 €/MWh nel 2023).

La domanda di accesso alle tariffe incentivanti, corredata della documentazione richiesta, dovrà essere presentata **entro i 120 giorni successivi alla data di entrata in esercizio** degli impianti, esclusivamente tramite il sito www.gse.it.

Le tariffe resteranno in vigore fino a 30 giorni dopo il raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

Come spiegano anche le **FAQ** riportate dal Ministero (qui riportate in allegato), **le tariffe incentivanti non si applicano all'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che hanno avuto accesso al Superbonus**. Per tali impianti resta comunque il diritto di ottenere il contributo ARERA per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata.

Sarà invece **possibile ottenere la tariffa** incentivante nel caso in cui si sia fruito delle **detrazioni fiscali al 50% per ristrutturazioni edilizie**. Tali impianti però non possono accedere ad altri contributi in conto capitale, compreso quello previsto dal PNRR (vedi sotto relativamente al Titolo III).

Contributo in conto capitale PNRR (Titolo III)

Sono destinatari del contributo PNRR le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili **ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti**. Resta fermo il requisito che la potenza nominale del singolo impianto non superi 1 MW.

Il contributo è **pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione dell'impianto**, nei limiti delle spese ammissibili e di costi di investimento massimi in funzione della taglia di potenza (per questi ultimi, si va dai 1.500 €/kW massimi per gli impianti fino a 20 kW ai 1.050 €/kW massimi per gli impianti di potenza compresa tra 600 e 1.000 kW).

Tra le varie **spese ammesse al contributo** (dettagliate in Allegato 2) - tutte da sostenersi dopo l'avvio dei lavori pena la loro inammissibilità - rientrano ad esempio quelle relative a:

- fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- direzioni lavori, sicurezza;
- progettazioni, indagini geologiche e geotecniche (il cui onere è a carico del progettista).

L'accesso ai contributi avverrà attraverso la presentazione della **domanda a sportello** - che dovrà avvenire prima dell'avvio dei lavori - esclusivamente tramite il sito www.gse.it. Il **termine ultimo per la presentazione delle richieste** è fissato al 31 marzo 2025, fatto salvo un eventuale esaurimento precedente delle risorse.

L'erogazione del contributo potrà essere **in un'unica soluzione o in più quote** (con possibilità anche di un'anticipazione), in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

Gli impianti dovranno **entrare in esercizio entro 18 mesi** dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

Obiettivo del contributo è sostenere la realizzazione di una **potenza complessiva pari almeno a 2 GW**, e di una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno. Alla copertura del contributo sono destinate risorse PNRR per un importo complessivo di **2.200.000.000 euro**.

Come costituire una CER

In primo luogo, è necessario **individuare le aree dove realizzare gli impianti** alimentati da fonti rinnovabili **e gli utenti con cui associarsi e condividere l'energia elettrica**, connessi alla medesima **cabina primaria**. Al [presente link](#) è possibile consultare una **mappa interattiva** delle aree convenzionali sottese alle cabine primarie presenti sul territorio nazionale.

È poi necessario **costituire legalmente la CER**, sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, etc., ossia dotare la CER di una propria autonomia giuridica mediante un atto costitutivo e uno statuto.

Il soggetto gestore dell'incentivo è il GSE, che potrà verificare preliminarmente l'ammissibilità dei soggetti interessati e così garantire la possibilità concreta di accedere ai benefici della misura.

Per aggiornamenti, si segnalano le "[pillole](#)" sulle CER pubblicate dal GSE.